



Bruxelles, 15.5.2020
C(2020) 3114 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.5.2020

**che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, almeno una volta all'anno la Commissione è tenuta a riesaminare, sulla base degli sviluppi registrati nel diritto dell'Unione e nell'ambito della convenzione di Rotterdam, l'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I di detto regolamento. Dall'ultima revisione dell'allegato I è stata adottata una serie di interventi normativi concernenti alcune sostanze chimiche in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Inoltre, sono state prese in considerazione le disposizioni normative di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. In occasione della nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, tenutasi a Ginevra dal 29 aprile al 10 maggio 2019, sono state adottate decisioni per includere altre sostanze chimiche nell'allegato III della convenzione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 15 ottobre 2019 e il 5 febbraio 2020 il progetto di modifica è stato sottoposto, mediante procedura scritta, all'esame di un gruppo di esperti (riunione delle "autorità nazionali designate PIC"), le cui osservazioni sono state prese in considerazione. Il gruppo è composto da rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti: Stati membri, Agenzia europea per le sostanze chimiche, industria chimica e società civile.

Dal 14 febbraio al 13 marzo 2020 è stata condotta una consultazione pubblica sul progetto di regolamento delegato, nel corso della quale sono pervenute quattro osservazioni. Esse vertevano sull'importanza del clothianidin per il controllo dei vettori di malaria in paesi terzi e sull'uso approvato di tale sostanza chimica per il tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, uso che attualmente è l'unico approvato e che in passato è stato l'uso principale nel quadro di detto regolamento. Dato che lo status del clothianidin a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 è già stato considerato nel contesto di questa misura, arrivando alla conclusione che la sostanza è soggetta a rigorose restrizioni per quanto riguarda l'uso come pesticida poiché ne sono vietati praticamente tutti gli impieghi, la proposta si basa sul suo status giuridico attuale; è stata tuttavia apportata una modifica che tiene conto delle osservazioni ricevute.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica gli elenchi delle sostanze chimiche di cui agli allegati I e V sulla base degli sviluppi registrati nel diritto dell'Unione e nell'ambito della convenzione, come richiesto dall'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012. La base giuridica dell'atto delegato proposto è l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 649/2012.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.5.2020

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale² ("convenzione di Rotterdam" o "convenzione").
- (2) Con regolamenti di esecuzione (UE) 2019/677³, (UE) 2019/989⁴, (UE) 2019/1100⁵, (UE) 2019/1090⁶, (UE) 2018/1532⁷, (UE) 2019/344⁸, (UE) 2018/1043⁹,

¹ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

² GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 11).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1100 della Commissione, del 27 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva desmedipham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 175 del 28.6.2019, pag. 17).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 39).

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione, del 12 ottobre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 10).

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE)

(UE) 2018/1917¹⁰, (UE) 2018/1019¹¹, (UE) 2018/309¹², (UE) 2018/1501¹³ e (UE) 2018/1914¹⁴, la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione delle sostanze clorotalonil, chlorpropham, desmedipham, dimetoato, diquat, etoprofos, fenamidone, flurtamone, oxasulfuron, propineb, pimetrozina e quinoxifen, rispettivamente, come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵; ne sono pertanto vietati tutti gli impieghi nella categoria "pesticida" data l'assenza di qualsiasi altro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

- (3) Con regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500¹⁶ la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione della sostanza tiram come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; ne è pertanto vietato l'impiego nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari" di cui al regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il tiram è approvato, in conformità al regolamento (UE)

n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 dell'1.3.2019, pag. 7).

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 9).

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 27).

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 14).

¹² Regolamento di esecuzione (UE) 2018/309 della Commissione, del 1° marzo 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propineb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 16).

¹³ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 4).

¹⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 17).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

¹⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 1).

n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, soltanto ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 9, che rientrano nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi" di cui al regolamento (UE) n. 649/2012, sono proibiti praticamente tutti gli impieghi di tale sostanza a livello della categoria "pesticida". Ne consegue che il tiram è considerato soggetto a rigorose restrizioni a livello della categoria "pesticida" ed è pertanto opportuno iscriverlo nell'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

- (4) Con regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865¹⁸ la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione della sostanza propiconazolo come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; ne è pertanto vietato l'impiego nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari". Tale divieto non costituisce una rigorosa restrizione dell'impiego della sostanza a livello della categoria "pesticida", in quanto il propiconazolo è approvato per diversi impieghi nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi". Il propiconazolo è stato approvato ai fini dell'uso in biocidi dei tipi di prodotto 7, 8 e 9 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012. È pertanto opportuno iscrivere il propiconazolo nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (5) Per clothianidin e tiametoxam erano state presentate domande di rinnovo dell'approvazione, poi ritirate dai richiedenti in seguito all'adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/784¹⁹ e (UE) 2018/785²⁰, mediante i quali la Commissione ha deciso di modificare le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin e tiametoxam, rispettivamente, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Dal momento che le approvazioni di dette sostanze sono scadute, il loro impiego è vietato nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari". Tale divieto costituisce una rigorosa restrizione dell'impiego delle sostanze a livello della categoria "pesticida" poiché sono proibiti praticamente tutti i loro impieghi, visto che clothianidin e tiametoxam sono approvate, in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012, soltanto ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 18 nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi". È pertanto opportuno iscrivere clothianidin e tiametoxam negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (6) Con regolamento di esecuzione (UE) 2018/783²¹ la Commissione ha deciso di modificare le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; l'impiego di detta sostanza è pertanto soggetto a rigorose restrizioni nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti

¹⁷ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

¹⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione, del 28 novembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 304 del 29.11.2018, pag. 6).

¹⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35).

²⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

²¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31).

fitosanitari". Tali rigorose restrizioni non costituiscono rigorose restrizioni dell'impiego della sostanza a livello della categoria "pesticida", in quanto l'imidacloprid è approvato per diversi impieghi nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi". L'imidacloprid è stato approvato ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 18 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012. L'imidacloprid è inoltre usato in medicinali veterinari conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²². È pertanto opportuno iscrivere l'imidacloprid nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

- (7) Con regolamento di esecuzione (UE) 2015/404²³ la Commissione ha deciso di prorogare il periodo di approvazione della sostanza attiva glufosinato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 in esito a una domanda di rinnovo della relativa approvazione. Dal momento che la domanda in questione è stata ritirata, il glufosinato non è più approvato come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; ne sono pertanto vietati tutti gli impieghi nella categoria "pesticida" data l'assenza di qualsiasi altro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il glufosinato negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (8) In occasione della sua nona riunione, tenutasi nel maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di includere le sostanze forato ed esabromociclododecano nell'allegato III di detta convenzione; di conseguenza tali sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista dalla convenzione. È pertanto opportuno iscrivere il forato negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. L'esabromociclododecano figura già nell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 ed è quindi soggetto a divieto di esportazione. È pertanto opportuno iscriverlo nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 3, di detto regolamento.
- (9) Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ vieta l'esportazione di mercurio, nonché di alcune miscele di mercurio metallico con altre sostanze, di alcuni composti di mercurio e di alcuni prodotti con aggiunta di mercurio. È opportuno che tali divieti di esportazione trovino riscontro nella parte 2 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.
- (11) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

²² Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

²³ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).

²⁴ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

- a) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- b) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal ... [*OP, inserire la data: il primo giorno del primo mese successivo al 39° giorno dopo la pubblicazione del presente regolamento*].

Il presente regolamento di esecuzione è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15.5.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN